

COMUNE DI ARSIERO



Cod. Fiscale: 00294880240

PROVINCIA DI VICENZA
C.A.P. 36011

Tel. 0445-741305

**ADOTTATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 19.07.2001**

**MODIFICATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 31.03.2015
(Modifica art. 11)**

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I°

SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 1

Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro- silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.

ART. 2

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, o da un suo delegato nell'ambito della circoscrizione Comunale e viene svolto principalmente da agenti municipali, con eventuale coordinamento, se espressamente autorizzati dagli enti di appartenenza, degli ufficiali e agenti di Pulizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché da enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e prestare giuramento innanzi al Giudice competente.

ART. 3

Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o Enti e da Privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.31, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica e di Polizia Giudiziaria.

CAPO II°

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 4

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura, muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C..

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 5

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di sedimi stradali, fondi e aree agro- silvo-pastorali od incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

L'occupazione dei siti e manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali.

E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle culture in atto o al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali o agresti.

Le turbative e le abusive occupazioni, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, verranno inibite e poste a termine con provvedimento dell'Autorità Comunale. Nel casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali, ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Responsabile

dell'ufficio competente, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 6

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come definiti al 1° comma dell'art. 5 precedente, col bestiame sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono essere cagionati all'altrui proprietà.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 7

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

ART. 8

L'utilizzo di boschi deve avvenire nel rispetto della Legge Regionale n. 52 del 13.9.1978 e delle norme contenute nelle prescrizioni di massima e polizia forestale approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 83 del 18.12.1980 e successive modifiche, nonché degli usi civici.

ART. 9

E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Responsabile del servizio competente per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 10

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 11

È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzioni di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.

Al fine di disciplinare la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui si acconsente ad attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e comunque non superiori a tre metri cubi di volume giornaliero di residui vegetali, limitando l'altezza della fiamma e il fronte del bruciamento. E' comunque vietata l'accensione di piu' fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore.

Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad almeno 30 metri di distanza da edifici diversi, ad oltre 100 metri dai boschi, in cumuli di dimensioni limitate avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

Le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia.

Deve essere garantito il completo spegnimento del focolaio anche tramite l'ausilio di inibitori della combustione (esempio l'acqua) od operazioni di completo interro del materiale residuo della combustione.

Le ceneri derivanti dalla combustione controllata sul luogo di produzione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

La combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione dalle ore 6,00 alle ore 20,00. Sono fatte salve deroghe in occasione di manifestazioni di carattere locale, previa richiesta all'Amministrazione Comunale.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Il comune ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali vegetali o forestali in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Gli abbruciamenti controllati dei residui vegetali, a meno di 100 metri dal bosco, sono subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione previa presentazione di apposita istanza al Servizio Forestale ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, e tali permessi venire revocati nei periodi di massima pericolosità.

L'attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

Chiunque viola le norme di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 – bis del D.Lgs. n° 267/2000 (articolo introdotto dall'art. 16 Legge n° 3 del 2003).”

ART. 12

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 13

La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.

ART. 14

Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, recando danni alle proprietà circostanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 15

E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi così come definito dall'art. 14 della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52 salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità Forestale competente.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 16

Il pascolo in generale viene esercitato nel rispetto della proprietà fatto salvo l'esercizio del pascolo su suolo pubblico soggetto a speciale normativa nonchè le consuetudini ed usi locali.

ART. 17

Non si possono accendere fuochi nella campagna salvo che in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole e comunque a non meno di cento metri dagli abitati, dagli edifici, dai mucchi di fieno e dai depositi di qualsiasi materiale combustibile, e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'Autorità Comunale e indicati con apposito segnale.

Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà, e per evitare ogni pericolo d'incendio, in particolare il fuoco non può essere lasciato incustodito.

E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n. 3267.

Al fine di prevenire gli incendi, il Responsabile del servizio competente può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 18

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, non utilizzando le necessarie cautele, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1549,37).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

CAPO III°

TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 19

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali.

E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nel pagamento di una somma di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81), viene fatto obbligo anche la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.

Detto obbligo verrà dal Responsabile del servizio competente con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.

Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa, accollerà, a mezzo di ingiunzione vistata dal Tribunale a termine di legge, le spese al responsabile del danno.

ART. 20

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

ART. 21

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 22

L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condotte comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

In caso di inottemperanza, il Responsabile del servizio competente con apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati. In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dei responsabili dei fatti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 23

L'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonché delle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 24

I proprietari e gli affittuari e comunque i titolari di un diritto di godimento su qualsiasi tipo di immobile, terreno o fabbricato, confinante o prospiciente la pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere nella loro proprietà allo sfalcio o all'estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi ed al taglio delle piante crescenti a distanza di m. 1,50 dalla strada o poste lungo i muri contigui di cinta. Sono tenuti altresì a tenere puliti e sgombri i suddetti siti in modo tale da evitare pericoli per la circolazione e degrado dello stato dei luoghi. Sono tenuti inoltre alla manutenzione delle ripe, dei fossi, e delle cunette, ed al mantenimenti delle capezzagne.

I suddetti hanno l'obbligo, soprattutto, di regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare ed in particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non potranno avere altezza superiore a metri 0,80; i medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di assicurare alle piante un franco per la circolazione stradale di 5 metri.

In caso di inottemperanza, il Responsabile del servizio competente con apposita ordinanza, e previa diffida a procedere, potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati. In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dei responsabili dei fatti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 25

E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi, ivi comprese scariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocimento al regolare deflusso delle acque meteoriche, le piantagioni negli alvei, le alterazioni degli argini, le deviazioni abusive.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 26

E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nell'acqua delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 (euro 516,46) ad un massimo di lire 3.000.000 (euro 1549,37).

ART. 27

E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, grabi, scoli, rigagnoli, ruscelli impedire il naturale corso delle acque.

Gli abbeveratoi e le pozze devono essere tenuti puliti: è vietato lavare in essi il bucato, gettarvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno ad essi è vietato il lavaggio degli animali o dei veicoli.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

Chiunque violi la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

CAPO IV°

TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

ART. 28

Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

ART. 29

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 13.10.1933, n. 1770 e modificato con R.D. 2.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri chiunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

ART. 30

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, il Responsabile del servizio competente può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentita l'Autorità forestale competente, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

12. Chiunque violi l'ordinanza emanata in base alla presente disposizione, fatto salvo che il fatto non costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 31

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti e di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

ART. 32

E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge n. 269 del 1973.

ART. 33

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

ART. 34

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 35

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse:

afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, morva, farcino coriplotococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliatrite) colera dei polli, peste aviare, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini.

Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.S.L..

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

ART. 36

Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 37

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e relative istruzioni.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

ART. 38

Il bestiame oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

CAPO V°

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

ART. 39

Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.

ART. 40

Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 41

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali.

I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale.

Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio a causa del transito di armenti, greggi o animali da tiro o da soma ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, provvedendo immediatamente alla rimozione dell'ingombro o della lordatura.

In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito delle spese a carico del responsabile del fatto.

Chiunque violi la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Chiunque violi la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

ART. 42

E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, nonché di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 43

E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in materia.

Il Responsabile del servizio competente può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamento temporanei, limitati per periodi e per luogo, nel rispetto della normativa igienicosanitaria, purché funzionali alle attività organizzate nell'ambito della legge regionale specifica.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

Oltre l'applicazione della sanzione amministrativa su indicata, l'accertamento dell'infrazione della presente disposizione da parte anche di uno solo dei partecipanti al campo, comporterà la decadenza dell'autorizzazione

CAPO VI°

TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONI DI MATERIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI

ART. 44

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. della legge di P.S.

18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento 7.5.1940, n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934, n. 228 e 12.5.1937 G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti "norma per la sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto da olii minerali".
Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620, alla Legge 21.3.1958, n. 327, alla Legge 28.3.1962, n. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208.

ART. 45

Per l'organizzazione dei servizi antincendio si richiamano le norme della Legge 27.12.1941, n. 1570, della Legge 13.5.1968, n. 469 e della Legge 26.7.1965, n. 966.
Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si richiama il D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 25.6.1969, n. 689.

Per la vigilanza delle aziende ed industrie pericolose soggette al controllo dei Vigili del Fuoco si richiama il Decreto Ministeriale del 27.9.1975, n. 1973.

CAPO VII°

TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

ART. 46

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali.

Chiunque violi la disposizione presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 47

La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Responsabile del servizio competente, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo.

La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

Chiunque violi la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Chiunque violi la disposizione del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

ART. 48

L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentito previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, dell'autorizzazione prevista dall'art. 47 del presente Regolamento.

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 49

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito di stare a non meno di due chilometri.

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

ART. 50

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia all'Autorità comunale e al Veterinario responsabile.

Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.

E' proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

Chiunque violi la disposizione del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

Chiunque violi le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

CAPO VIII°

TUTELA DELLA NATURA

ART. 51

E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Tale divieto riguarda altresì le strade silvopastorali.

Sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

Sono assimilate alle strade silvopastorali:

- a) le piste forestali;
- b) le piste di esbosco;
- c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
- d) i sentieri e le mulattiere;
- e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
- f) i prati, i pratipascoli e i boschi.

Sono escluse le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni.

Nelle suddette strade ed in quelle individuate come strade silvo-pastorali della Comunità Montana Alto Astico e Posina ai sensi dell'art. 3 LR 31.03.92 n. 14 è vietata la circolazione con mezzi motorizzati fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. Potranno comunque venire concessi appositi permessi giornalieri di circolazione, soprattutto a favore degli aventi diritto di uso civico, su richiesta motivata da parte delle persone interessate. Mentre è sempre ammessa la circolazione dei mezzi di pubblico servizio, i rimententi mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Responsabile del Servizio competente.

Nelle aree assimilate su indicate ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Responsabile del Servizio competente motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale

I suddetti divieti non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno di cui all'art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

I divieti di circolazione verranno resi noti al pubblico con l'apposizione di idonea segnaletica interdittiva.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 1.000.000 (euro 516,46).

Chiunque danneggi o asporti la segnaletica interdittiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 500.000 (euro 258,23).

ART. 52

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, ed in particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e comunque in qualsiasi parte del territorio comunale.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombrò di dette aree, con addebito delle spese in danno dei soggetti obbligati.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69).

La violazione della suddetta disposizione importa la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

ART. 53

L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati è vietato, anche durante la stagione invernale, fatta eccezione che nelle seguenti ipotesi:

- a) lungo i percorsi delle piste da sci in caso di neve, da parte dei concessionari delle piste;
- b) per la battitura delle piste da sci, da parte dei concessionari delle piste;
- c) su percorsi espressamente autorizzati dal Responsabile del servizio competente. A tale scopo gli interessati dovranno presentare apposita istanza scritta con l'indicazione completa delle proprie generalità ed il numero di codice fiscale, delle finalità dell'uso di detti mezzi, il numero dei mezzi utilizzati ed allegando la planimetria del percorso richiesto. Potranno essere concessi unicamente percorsi lungo tracciati strada di già esistenti, con divieto assoluto di percorsi fuori pista e con obbligo di salvaguardare scrupolosamente l'ambiente naturale, le piste da sci esistenti nonché le prescrizioni previste nella concessione, pena la revoca della concessione e le sanzioni previste per la violazioni del presente Regolamento. La concessione all'uso di motoslitte e mezzi assimilati verrà rilasciata a titolo precario, con facoltà di revoca, da parte dell'Autorità comunale, qualora ne ravvisasse l'opportunità. L'Amministrazione comunale viene inoltre espressamente esentata da qualsiasi responsabilità in caso di danni a cose e/o persone in ragione del rilascio della concessione all'uso di motoslitte o mezzi assimilati. Il Comune e le altre Autorità, per ragioni di pubblico interesse, potranno utilizzare dette piste senza necessità di preavviso.

E' comunque sempre consentito l'uso di detti mezzi da parte del Soccorso Alpino, delle Guardie comunali e Protezione Civile.

E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri tipi di veicoli, nonché di cavalli o altri animali da soma lungo strade innevate e adibite a piste da sci da fondo. L'eventuale esbosco di prodotti legnosi dovrà essere effettuato prima della battitura delle piste da sci.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 (euro 258,23) ad un massimo di lire 1.500.000 (euro 774,69) e alla sanzione accessoria del sequestro del mezzo.

ART. 54

E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzata dall'Autorità competente, per scopi scientifici.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 15.000 (euro 7,75) ad un massimo di lire 90.000 (euro 46,48).

ART. 55

E' fatto divieto di raccogliere, catturare tutte le specie di rana e tutte le specie del genere Helix nei soli periodi ed orari fissati dalla Legge Regionale n. 53/74 e successive modificazioni.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 15.000 (euro 7,75) ad un massimo di lire 90.000 (euro 46,48).

ART. 56

La raccolta di muschi e licheni è vietata salvo quanto previsto dalla L.R. 53/74 e successive modificazioni in materia.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

ART. 57

Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure di fossili sia liberi, sia in ganga.

Il Responsabile del servizio competente può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti, e quanto previsto dalla legge statale e regionale in materia di movimentazione di terreno in zone soggette a vincolo idrogeologico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 (euro 154,94) ad un massimo di lire 900.000 (euro 464,81).

ART. 58

E' fatto divieto di ricercare residuati bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale.

Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al Responsabile del servizio competente indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 50.000 (euro 25,82) ad un massimo di lire 150.000 (euro 77,47).

ART. 59

L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento.

ART. 60

Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:

- i funghi di qualsiasi specie e varietà;
- i fiori di qualsiasi specie e varietà;
- i muschi e i licheni;
- i suffrutti di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more);
- chioccioline e rane.

ART. 61

In conformità alla Legge Regionale n. 53/74 e successive modificazioni, nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché per quelle sfalciate per la fienagione.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione della pianta o di altra parte di essa.

Chiunque violi la disposizione del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 10.000 (euro 5,16) ad un massimo di lire 60.000 (euro 30,99).

ART. 62

E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo di cui al presente regolamento qualora il proprietario del fondo ne interdica la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area.

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 63

E' fatto divieto di raccogliere tutte le specie di piante elencate al titolo terzo, art. 7 della Legge Regionale n. 53/74 e successive modifiche.

La raccolta della piante officinali deve essere effettuata ai sensi della legge 6.1.1932, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 15.000 (euro 7,75) ad un massimo di lire 90.000 (euro 46,48).

ART. 64

E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità competente per soli scopi didattici e/o scientifici.

ART. 65

La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla Legge Regionale n. 53/74 e successive modificazioni, dei suffrutici di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è vietata salvo autorizzazione della autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo le modalità fissate dalla Comunità Montana "Alto Astico e Posina".

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

ART. 66

E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato umico del terreno ovvero dell'ambiente.

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 200.000 (euro 103,29) ad un massimo di lire 600.000 (euro 309,87).

ART. 67

E' fatto divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.

Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 (euro 51,65) ad un massimo di lire 300.000 (euro 154,94).

ART. 68

Sarà disposto il collocamento di segnali regolamentari nei luoghi di sosta e lungo le vie di accesso consentito alle zone di raccolta, con l'indicazione "Raccolta regolamentata di Funghi".

CAPO IX

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 69

Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonché di Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle Legge di P.S. approvate con R.D. 18.6.1931, n. 773 e prestare giuramento avanti il Pretore.

ART. 70

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 10.5.1976, n. 319, R.D. 25.7.1904 n. 523, D.P.R. 10.9.1982, n. 915, R.D. 30.11.1923, n. 3267 nel testo modificato ed integrato con la legge 9.10.1967, n. 950, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, il trasgressore entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione, è ammesso al pagamento della somma in misura ridotta, rispetto a quella stabilita in via generale dalle singole norme, tenendo conto delle disposizioni dell'art.16 della legge 24 novembre 1981, nr.689, modificato dall'art.52 del b.lgs.24 giugno 1998, nr.213.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio di Polizia Municipale oppure a mezzo versamento in cc postale o su quello in cc bancario.

Nel verbale di contestazione o di notificazione devono essere indicate le modalità di pagamento.

La recidiva comporta oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, la revoca della abilitazione per un quinquennio e l'interdizione per detto periodo della raccolta dei prodotti autorizzati dal presente regolamento.

Le violazioni delle norme sono presunte quando:

a. nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque è trovato in possesso della fauna inferiore, dei sotto prodotti del bosco e del pascolo e della flora indicati nel presente regolamento in quantità superiore a quelle consentite e senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;

b. a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.

I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all'osservanza della presente Legge oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

ART. 71

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, unitamente al verbale e agli atti prodotti, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente.

In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

ART. 72

Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati indicati all'art.6 della legge 24 novembre 1981 nr.689, nel termine di giorni 30 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione, possono proporre ricorso ai soggetti competenti a ricevere il rapporto indicati nel precedente articolo. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Il ricorso contro la sanzione amministrativa si estende anche alla sanzione accessoria.

ART. 73

L'organo competente, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o Comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro 30 giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della somma in misura determinata secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 124 (fissa stabilita per ogni singola norma secondo i criteri stabiliti dall'art.120) del presente regolamento., maggiorata delle spese di notifica all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento.

Qualora, invece, non ritenga fondato l'accertamento, l'organo competente, nei 30 giorni, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o Comando a cui appartiene l'organo accertatore e al ricorrente.

L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

ART. 74

L'organo competente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 10, della legge 24 novembre 1981

nr.689, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità collezione o intromissione.

La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

Sono stabiliti inoltre i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento, desunti, in particolare, dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti:

a. Il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate:

si applica una sanzione pari al minimo edittale o, se questo non è espresso, ad 1 / 10 del massimo.

b. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura:

si applica una sanzione pari a 1,5 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/5 del massimo.

c. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento:

si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/3 del massimo.

d. Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati:

si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/2 del massimo aumentabile fino a 4 volte il minimo o al, doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione.

e. Si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo:

si applica una sanzione fino al massimo edittale.

f. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari:

si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo edittale per ciascuno dei correi.

Resta stabilito che le sanzioni amministrative accessorie, qualora non specificamente previste nella norma di riferimento, saranno applicate sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore.

ART. 75

Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della L 689/81, non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.

Se la richiesta dell'interessato è accolta, l'autorità competente dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Dell'accoglimento della domanda, qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza-ingiunzione, è data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ART. 76

Contro l'ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace.

Qualora con la sanzione amministrativa sia stata applicata anche una sanzione accessoria gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Tribunale.

ART. 77

Nel caso in cui le violazioni del presente regolamento comportino anche una sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

L'organo competente nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione amministrativa, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive entro un congruo termine in relazione all'entità delle opere da eseguire.

Qualora l'autore della violazione o la persona solidamente responsabile non adempiano a quanto ordinatogli, l'*organo competente* dispone d'ufficio l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari ponendo le spese a carico degli inadempienti.

ART. 78

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza.

ART. 79

Per l'attuazione del presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 (modifiche al sistema penale).

INDICE GENERALE

SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	2
TUTELA DELLA PROPRIETA'	2
TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE	6
TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE	8
TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE.....	9
TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONI DI MATERIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI	10
TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA	11
TUTELA DELLA NATURA.....	12
VIGILANZA E SANZIONI.....	15